



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF032

## INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 4

<b>OGGETTO</b>	<b>NUOVE DETRAZIONI IRPEF INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART.1 CC. 768-770; CC. 665-667; CC. 252 E 253 LEGGE 205/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>20/02/2018</b>

*Sintesi: la legge di bilancio 2018 ha introdotto nuove detrazioni Irpef ovvero nuovi oneri deducibili dall'Irpef lorda mediante la modifica dell'art. 15 o 12 del Tuir, riassunte come segue:*

- ✓ polizze assicurative contro calamità naturali;
- ✓ spese sostenute per studenti con disturbi di apprendimento;
- ✓ detrazione per figli a carico under 24.

Come noto la Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017)

- ⇒ ha confermato/progato diverse detrazioni Irpef già in vigore e in scadenza al 31/12/2017 (es. detrazione del 50% per ristrutturazioni e bonus mobili, ecc)
- ⇒ ha modificato altre detrazioni in scadenza (es.: risparmio energetico)
- ⇒ ha introdotto delle nuove detrazioni, tra cui, principalmente le detrazioni relative a:
  - **polizze assicurative** contro **calamità naturali**
  - spese sostenute per **studenti** con **disturbi di apprendimento**
  - **figli a carico under 24**.

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 ha introdotto altre detrazioni, già analizzate in precedenti informative:

- detrazioni per **abbonamenti al trasporto pubblico** (v. RF Flash 010/2018)
- **bonus verde** (v. RF Flash 001/2018).

### POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO CALAMITA' NATURALI

Con i commi 768-770 della Legge di Bilancio 2018 vengono inserite tra le spese detraibili al 19% dall'IRPEF:

- ➔ i **premi per assicurazione** aventi per oggetto il **rischio di eventi calamitosi** (inondazioni, terremoti, uragani, ecc.)
- ➔ stipulate relativamente a **unità immobiliari ad uso abitativo**.



**Nota:** riguarda, pertanto, tutti gli immobili abitativi e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale. Sono esclusi gli immobili adibiti ad attività produttive.

La detrazione:

- si applica esclusivamente per le **nuove polizze stipulate a decorrere dal 1/01/2018**
- **non è soggetta ad alcun limite** di spesa.

Le polizze sono esentate dalla imposta sulle assicurazioni.

POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI (Art. 1, cc. 768-770)	
Oggetto	Decorrenza
Sono detraibili dall'imposta lorda Irpef, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.	Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018.

#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

## SPESE SOSTENUTE PER STUDENTI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO

Dal 2018 sono detraibili al 19% le spese sostenute:

- a favore di **familiari** (minori o maggiorenni)
- con **disturbo specifico dell'apprendimento** (cd. "DSA": dislessia, discalculia, ecc.)
- fino al **completamento della scuola secondaria di 2° grado**.

### TIPOLOGIA DI SPESE

Sono detraibili le spese, sostenute:

- per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui alla L. n. 170/2010, necessari all'apprendimento
- per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.



**Attestazione:** è necessario un **certificato medico** che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato

### FAMILIARI A CARICO

La spesa è detraibile anche se sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

### DECORRENZA

La detrazione opera per le spese sostenute **dal 1/01/2018** (anno d'imposta in corso al 31/12/2018).

SPESE PER STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO (Art. 1, cc. 665-667)		
Oggetto	Requisito	Decorrenza
Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19% del loro importo, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per: - l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (L. 8.10.2010, n. 170), necessari all'apprendimento, nonché; - l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere	Presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato	Le disposizioni si applicano alle <b>spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31/12/2018</b> .

### FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

Il comma 252 della Legge di bilancio 2018 aumenta il **limite di reddito dei figli di età non superiore a 24 anni** per essere considerati a carico.



*"All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro». Al successivo comma 253 dell'art. 1 viene inoltre disposto che «la disposizione di cui al comma 252 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019».*

In sostanza, a seguito dell'integrazione dell'art. 12 c. 2 TUIR

- viene **innalzato a € 4.000** il limite di reddito complessivo
- per essere considerati fiscalmente a carico
- per i soli **figli di età non superiore a 24 anni**.

**Decorrenza:** il nuovo limite di reddito **decorre dal 1/01/2019** (troverà, pertanto, applicazione nel mod. Redditi PF 2020).

### **FAMILIARI CONVIVENTI E NON CONVIVENTI**

Possono essere considerati "a carico":

- ⇒ anche se **non conviventi** con il contribuente (o residenti all'estero, come avviene spesso nel caso dei migranti extracomunitari)

i seguenti soggetti:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati):
  - ✓ a prescindere dal fatto che siano maggiorenni o siano dediti agli studi/tirocinio gratuito
  - ✓ anche se costituenti un nucleo familiare distinto (purché non diventino a carico del coniuge).

### **ALTRI FAMILIARI:**

Tra gli altri familiari che possono essere considerati a carico figurano:

▪ il coniuge legalmente ed effettivamente separato	▪ i fratelli e le sorelle (anche unilaterali)
▪ i discendenti dei figli	▪ i nonni e le nonne.
▪ i genitori (compresi quelli adottivi)	▪ il suocero e la suocera
▪ i generi e le nuore	

Per essere considerati a carico, gli altri familiari hanno l'obbligo di convivenza con il contribuente e, dunque:

- **in generale:** dovranno risultare dal "Certificato di Stato famiglia" del contribuente, in quanto facenti parte del medesimo nucleo familiare;
- **in deroga:** va dimostrata con qualsiasi mezzo di prova la effettiva continuità della convivenza (in applicazione del principio che le risultanze dei pubblici registri fanno fede fino "a prova contraria").



**Nota:** qualora non convivano possono essere considerati altri familiari a carico se ricevono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

### **INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DI 24 ANNI:**

Facendo riferimento a precedenti interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate in relazione:

- ✓ al cd. "bonus giovani coppie" (dove il limite era di 35 anni): la CM 7/2016 aveva affermato che "per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nell'anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade".
- ✓ analogo concetto è stato espresso per la detrazione delle spese per l'attività sportiva dei ragazzi (con la CM 48/2008): nel caso in cui il minore abbia compiuto 18 anni a gennaio, le spese sono detraibili anche se sostenute a dicembre dello stesso anno.

La stessa linea interpretativa dovrebbe essere adottata per l'individuazione del limite di età di 24 anni previsto per il maggior reddito conseguito dal figlio per poterlo considerare a carico (in sostanza, si dovrebbe parlare di figli "under 25").



**Telefisco 2018:** tale interpretazione è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018 dove i tecnici dell'amministrazione finanziaria hanno affermato che ai fini della applicazione del nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, il **requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l'intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.**

### **FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI UNDER 24**

Per tutti i soggetti di cui sopra diversi dai figli rimane invariato il tetto di reddito di €. 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

### **LIMITE DI REDDITO**

Il familiare, per essere considerato a carico deve possedere un reddito:

- pari o inferiore a €. 4.000,00: per i soli figli under 24
- pari o inferiore a €. 2.840,51: per tutti gli altri familiari

al lordo degli oneri deducibili.

In sostanza, va fatto riferimento al reddito indicato nel rigo RN1, col. 1.

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

- Figli under 24 ≤ €. 4.000
- Tutti i familiari che non sono figli under 24 ≤ €. 2.841

FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO (Art. 1, cc. 252 e 253)	
Figli di età non superiore a 24 anni	Altre tipologie di familiari
Il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, è pari a € 4.000,00, al lordo degli oneri deducibili  <b>Decorrenza:</b> la detrazione si applica a partire dal 1/01/2019.	Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali è possibile fruire delle deduzioni.